

N° 206/13 SENT. *au*  
del 27/2/13  
N° 731/09 R. G. LAV



**TRIBUNALE DI PADOVA**  
CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

SENTENZA A VERBALE NELLA CAUSA PROMOSSA

DA

RICORRENTE

CON AVV. Lazzarini Simone

NEI CONFRONTI DI

Ministero della Salute

CONVENUTO

CON AVV. Avvocature dello Stato

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

17. 18. 19.

20. 21. 22.

23. 24. 25.

26. 27. 28.

29. 30. 31.

32. 33. 34.

35. 36. 37.

38. 39. 40.

Oggi 27.2.613 di ore 11.25 sono Giampiero  
per la stanza l'ing. Ornello per il ministero  
l'ing. D. Bonavina.

L'ing. Ornello si esibisce e porta illustrato nel  
mezzo di cui debba l'ing. Ornello accoppiamento con  
vettura di sua e Giampiero dopo di cui  
debba la vettura in faccenda del procuratore  
Stabile.

l'ing. Bonavina si riferisce alle esportazioni in  
punto di vendita rivende nelle macchine di  
costituire in fatto con allora di qua.  
RGT

tramite mettere dando l'elenco del disordine e della  
ragione in fatto e in diritto della domanda  
RGT

[The main body of the page contains approximately 25 horizontal lines, which are mostly blank or contain very faint, illegible text.]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-----

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA  
SEZIONE 1° CIV. - CONTROVERSIE DEL LAVORO  
IL GIUDICE  
DOTT. MAURO DALLACASA

*Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*nella causa civile iscritta al n. 731 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2009,  
promossa*

*da:*

*(Avv. S. Lazzarini),*

*c o n t r o*

*Ministero della Salute (Avv. Stato)*

*In punto a:*

*INDENNIZZO EX l. 210/92*

*SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE*

*Alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla l.  
210/92, avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusione.*

*La domanda amministrativa era stata presentata in data 15.3.95; la visita della  
commissione medica avvenne in data 20.2.98; l'indennizzo fu corrisposto dal  
settembre 2001, in uno col pagamento dei ratei pregressi dal primo giorno del  
mese successivo alla domanda.*

*La ricorrente ha chiesto che si dichiari il suo diritto alla rivalutazione monetaria  
(oltre interessi) dell'indennizzo percepito, nella sua integralità, e quindi anche  
per la parte costituita dall'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, 2° c.,  
della legge citata. Ha chiesto anche il risarcimento del danno cagionato dal  
ritardo di oltre cinque anni intercorso tra il riconoscimento del diritto e il  
pagamento dell'indennizzo.*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for financial transparency and accountability.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data sources to ensure the validity of the findings.

3. The third part of the document presents the results of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied, which supports the hypothesis.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have important implications for the field and may lead to further research.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a summary of the key findings. It reiterates the importance of the research and the need for continued investigation.

---

*A tal fine ha convenuto in giudizio il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.*

*Nel merito deve rilevarsi che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, cc. 13 e 14, d.l. 78/10, conv. con l. 122/10 che stabiliva che "la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione".*

*La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 3 Cost., ponendo a raffronto la posizione di coloro che hanno subito menomazioni permanenti alla salute per effetto di emotrasfusioni con quella di persone offette da sindrome da talidomide.*

*Poiché a questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, alla stessa conclusione deve pervenirsi anche per i primi.*

*In relazione agli interessi legali, è stata eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che dunque decorre dalla data di notifica del ricorso introduttivo (27.4.09)*

*La ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento del danno derivato dalla tardiva liquidazione dell'indennizzo. Tale danno va messo in relazione col trascorrere di quasi quattro anni dalla visita della commissione medica all'effettiva erogazione dell'indennizzo. Tale ritardo si è tradotto in un aggravio delle condizioni psicofisiche della ricorrente ed in un ulteriore stress emotivo, che si è aggiunto alla patologia accertata. Il danno va equitativamente liquidato in una misura pari al 20% dell'indennizzo dovuto sino a tutto l'agosto 2001.*

*Sono dovute le spese di causa, da parte del Ministero.*

*P.Q.M.*

*Il Giudice, definitivamente decidendo,*

*dichiara il diritto di \_\_\_\_\_ di percepire la rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art 2, c. 2°, l. 210/92 e condanna il Ministero della Salute a corrisponderla; oltre interessi legali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo (aprile 2009).*




condanna il Ministero della Salute a risarcire il danno cagionato dalla ritardata liquidazione dell'indennizzo, liquidandolo in misura pari al 20% dell'indennizzo dovuto dal mese successivo alla visita medica sino all'agosto 2001;  
condanna il Ministero della salute a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2700,00 di competenze e onorari, oltre spese generali, cp e iva.  
Così deciso in Padova, li 27.02.13

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa




IL FUNZIONARIO  
Lucia Turrini



Depositato in Cancelleria  
Padova, 27/2/13  
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Lucia Turrini



1. 1. 1.  
2. 2. 2.  
3. 3. 3.

4. 4. 4.  
5. 5. 5.  
6. 6. 6.

7. 7. 7.  
8. 8. 8.  
9. 9. 9.

10. 10. 10.  
11. 11. 11.  
12. 12. 12.

13. 13. 13.  
14. 14. 14.  
15. 15. 15.

16. 16. 16.

17. 17. 17.

18. 18. 18.